



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TUTELA DELL'AMBIENTE
SETTORE 06 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE AMBIENTALE, COMPATIBILITA'
PAESAGGISTICA - DANNO AMBIENTALE**

Assunto il 11/12/2020

Numero Registro Dipartimento: 395

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 13332 del 14/12/2020

**OGGETTO: PRONUNCIA ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA ART.167
COMMA 5 E ART. 181 COMMA 1-QUATER DEL D.LGS. N.42/04. DITTA COSTANTINO
FRANCO - COMUNE MAIDA (CZ)..**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante “norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale” ed in particolare: l’art 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

Vista la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante “adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni”;

Visto il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante “separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;

Visto il Decreto n. 206 del 15 dicembre 2000 del Presidente della Regione recante “D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, ad oggetto: separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica”;

Vista la D.G.R. n. 186 del 21/05/2019 recante la D.G.R. n. 63 del 15/02/2019 “Struttura Organizzativa della Giunta Regionale” Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con D.G.R. n. 541/2015 e s.m.i. - Pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazioni delle relative fasce di rischio;

Vista la D.G.R. n. 271 del 28/09/2020 avente ad oggetto “Struttura organizzativa della Giunta regionale n. 3 del 19 febbraio 2019 e s.m.i.” con la quale è stata disposta la riorganizzazione dei seguenti Dipartimenti: “Lavoro, Formazione e Politiche Sociali” “Turismo, Spettacolo e Beni Culturali”, Sviluppo economico, attività produttive”, “Istruzione e Cultura” e “Ambiente e Territorio”.

Vista la D.G.R. n. 286 del 28/09/2020 avente ad oggetto “Deliberazione n. 271 del 28.09.2020. Individuazione Dirigenti Generali e di settore per il conferimento di incarichi di reggenza”;

Visto il D.P.G.R. n. 188 del 01/10/2020 avente ad oggetto “Conferimento dell’incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento Tutela dell’Ambiente della Giunta della Regione Calabria all’ingegnere Gianfranco Comito.

Visto il decreto del Dirigente Generale reggente del Dipartimento Tutela dell’Ambiente n.10084 del 06.10.2020, con il quale sono state attribuite al dott. Luciano Finati le funzioni di dirigente reggente del Settore “Educazione e Formazione Ambientale - Compatibilità Paesaggistica e Danno Ambientale”;

Visto il DDG n. 6875 del 10/06/2019 che ha assegnato al Funzionario Raffaele Perrone la posizione organizzativa denominata: “Coordinamento delle attività in materia di autorizzazioni paesaggistiche di competenza Regionale, sanzioni paesaggistiche e accertamento compatibilità paesaggistica” - incardinata nel Settore n. 6;

Vista la Legge Regionale n. 34 del 12 agosto 2002 e s.m.i. e, ritenuta la propria competenza;

Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

Vista la legge del 15 dicembre 2004, n. 308;

Vista la D.G.R. n. 198 del 20 marzo 2006 con cui si è preso atto dei nuovi parametri di calcolo per la valutazione del profitto e del danno ambientale;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 giugno 2009, n. 393 avente ad oggetto: “Approvazione Direttiva: «Ridefinizione delle modalità di applicazione della Legge n. 308/2004 “Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione” in tema di accertamento e pronuncia della compatibilità paesaggistica per lavori compiuti su beni paesaggistici» Revoca Delibera G.R. n. 379 del 22 marzo 2005.”.

Premesso che:

- il Comune di MAIDA ha inoltrato la pratica prodotta ai sensi dell’articolo unico commi 37, 38 e 39 L. 308/2004 dalla Ditta COSTANTINO FRANCO, acquisita agli atti di questo Dipartimento con prot. n. 364366 del 21/11/13, per la realizzazione di un fabbricato a p.t. (part. 210); piano primo e secondo in sopraelevazione a fabbricato con concessione in sanatoria 6/95, superfici utili (porticato aperto su tre lati), vano tecnico e piscina identificati alla part. 150;
- la fattispecie in esame rientra tra i casi previsti all’articolo unico commi 37 e 39 L. 308/2004;
- l’istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica risulta acquisita dal Comune di MAIDA in data 26/01/2005 prot. n. 498;
- a seguito dell’istruttoria procedimentale il fascicolo è stato trasmesso con nota n. 206050 del 24/06/14 alla competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Cosenza Catanzaro e Crotone, per il richiesto parere, obbligatorio e vincolante, previsto dalla vigente normativa;

- con prot. n. 345286 del 03/11/14, è stato acquisito agli atti di questo Dipartimento il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Cosenza Catanzaro e Crotone espresso con nota prot. n. 13358 del 13/10/14 per le opere sopra richiamate, ma lo stesso esprimeva parere sfavorevole al mantenimento per le opere riguardanti la “*tettoia*” non menzionata tra le opere oggetto di compatibilità ma rappresentata nella documentazione fotografica;
- con nota n. 405087 del 24/12/2014 indirizzata al Comune di Maida e alla ditta Costantino Franco si chiedeva di ottemperare a quanto richiesto dalla competente Soprintendenza precisando che solo successivamente a tale adempimento era possibile procedere alla determinazione della sanzione e al conseguente rilascio del decreto di compatibilità paesaggistica;
- con nota del 05/02/2015 acquisita al protocollo al n. 39783 del 06/02/2015 la ditta Costantino Franco comunicava che la “*tettoia*” menzionata dalla Soprintendenza era oggetto di domanda in sanatoria n. 4409 del 20/09/1986 ed in corso di definizione presso la Provincia di Catanzaro;
- Successivamente tramite PEC acquisita agli atti con prot. 87545 del 05/03/2020 la ditta Costantino Franco trasmetteva integrazione documentale, il Comune di Maida dichiarava che la “*tettoia*”, identificata catastalmente al foglio di mappa n. 40 con il mappale n.161, aveva ottenuto l'Autorizzazione Paesaggistica in sanatoria prot. 53435 del 12/10/2015 dall'Amministrazione Provinciale di Catanzaro previo parere della Soprintendenza Belli Arti e Paesaggio della Calabria prot. 10343 del 24/09/2015;
- la pratica veniva, quindi, trasmessa alla struttura deputata alla quantificazione della somma da corrispondere a titolo di danno ambientale, istituita giusto Decreto del Dirigente Generale n. 6282 del 12/06/2020, avente ad oggetto: “DGR N. 393/2009. adempimenti, modifiche ed integrazioni decreto N. 9027 DEL 21.07.11”;

Considerato che:

- il Gruppo di Lavoro, istituito giusto Decreto n. 6282 del 12/06/2020, ha ritenuto, nella seduta del 08/10/20, le opere in abuso compatibili con il contesto paesaggistico ed ha determinato l'applicazione dell'indennità pecuniaria per un importo pari ad € 33.142,00 (trentatremilacentotrentadue / 00) comprensive anche dell'indennità risarcitoria per danno ambientale relative al condono edilizio di cui alla legge 47/85;
- con nota prot. n. 328615 del 13/10/20, prendendo atto di quanto sopra, si disponeva e ingiungeva alla Ditta COSTANTINO FRANCO ai sensi dell'articolo unico comma 37 lettera b) L. 308/2004 il pagamento, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio della somma complessiva, comprensiva delle spese di notifica, di € 36.149,95 (trentaseimilacentotrentanove / 95) di cui € 33.149,95 (trentatremilacentotrentanove / 95) da versare alla Regione Calabria quale sanzione pecuniaria di cui all'articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004, maggiorata da un terzo alla metà ed € 3.000,00 (tremila / 00) da versare al Ministero dell'Economia e delle Finanze quale sanzione pecuniaria aggiuntiva;
- nella medesima nota si stabiliva inoltre che il Dipartimento Tutela dell'Ambiente avrebbe emesso Pronuncia di compatibilità paesaggistica ex D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 previa esibizione e deposito attestante l'avvenuto pagamento delle somme come sopra determinate;

Preso atto del parere obbligatorio e vincolante espresso in senso favorevole dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Cosenza Catanzaro e Crotone, con nota prot. n. 13358 del 13/10/14;

Vista l'attestazione dell'avvenuto pagamento di quanto disposto a norma di legge a titolo di sanzione amministrativa per il danno paesaggistico, acquisita agli atti di questo Dipartimento con prot. n. 389863 del 27/11/20, effettuato in data 19/11/20 con bonifica bancario CRO n. A103547753501030484284042620IT e modello F24 prot. 2011916282933474 effettuati presso banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;

Rilevato che in caso di ulteriori lavori, ai sensi dell'art. 146 D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 dovrà essere presentato all'Amministrazione competente il relativo progetto per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica;

Dato atto:

- che rimane in capo all'Amministrazione Comunale l'accertamento relativo alla conformità urbanistica delle opere oggetto di sanatoria;

- che rimane in capo all'Amministrazione Comunale l'accertamento e la corrispondenza di quanto espressamente rappresentato dagli elaborati progettuali (grafici, fotografie, relazioni, etc.) con lo stato di fatto dei luoghi;
- che eventuali dichiarazioni false o mendaci rese nel corso del procedimento inficiano la validità del presente provvedimento, salve le sanzioni previste dalla legge;
- che l'accertamento di compatibilità paesaggistica non ha né natura né efficacia di condono edilizio;
- che il presente provvedimento viene adottato fatti salvi i diritti di terzi, i quali rimangono tutelabili ai sensi di legge;
- che i dati e le informazioni progettuali forniti per la gestione procedimentale sono trattati ai sensi del GDPR 679/2016.

DECRETA

per le motivazioni sopra esposte che integralmente si richiamano e costituiscono parte integrante del presente decreto,

1. La **Compatibilità Paesaggistica** per i lavori eseguiti dalla Ditta COSTANTINO FRANCO per la realizzazione di un fabbricato a p.t. (part. 210); piano primo e secondo in sopraelevazione a fabbricato con concessione in sanatoria 6/95, superfici utili (porticato aperto su tre lati), vano tecnico e piscina identificati alla part. 150.
2. **Di notificare** il presente provvedimento:
 - a) alla ditta COSTANTINO FRANCO;
 - b) al Comune di MAIDA (CZ);
 - c) alla Soprintendenza Archeologia; Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotone;
 - d) al Dipartimento Urbanistica della Regione Calabria.
3. **che** l'accertamento di compatibilità paesaggistica non ha né natura né efficacia di condono edilizio;
4. **Di Provvedere** alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale di questo Dipartimento.

Si fa presente che la pronuncia di accertamento della compatibilità paesaggistica costituisce atto distinto dal permesso di costruire o dagli altri titoli legittimanti l'intervento, e non esime dall'osservanza di tutte le vigenti leggi, regolamenti e piani statali, regionali e comunali in ordine alla compatibilità delle opere realizzate.

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica dello stesso.

Sottoscritta dal Responsabile dell'Ufficio di Catanzaro

PERRONE RAFFAELE
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

FINATI LUCIANO
(con firma digitale)